

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 17/03/2014

Oggetto: gestione degli eventi di infortunio sul lavoro -

Circolare numero: 009/2014

In sintesi:

Il datore di lavoro è chiamato a prestare particolare attenzione alle problematiche che possono sorgere in conseguenza di un infortunio. In tale contesto si rammenta l'opportunità di valutare attentamente la stipula di specifiche polizze assicurative.

Approfondimento:

Infortunio e rivalsa INAIL: L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, gestita dall'INAIL, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni occorsi sul lavoro. Tale responsabilità grava sempre sul datore di lavoro (in quanto beneficiario della prestazione lavorativa) ed è presente anche per fatti imputabili a coloro cui sono stati affidati compiti di direzione o sorveglianza.

Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico del datore di lavoro che abbia riportato una condanna penale (anche patteggiata) per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, purché il fatto (illecito) costituisca "reato perseguibile d'ufficio"; sono tali i reati di: lesioni volontarie o dolose superiori a 20 giorni o con postumi, lesioni gravi conseguenti a violazione di norme di prevenzione infortuni, malattia professionale, omicidio (colposo – volontario).

L'accertamento della responsabilità civile espone il soggetto civilmente responsabile (datore di lavoro e – più raramente – lavoratore) alle azioni di rivalsa dell'INAIL volte a recuperare i costi dell'infortunio e le somme erogate ai lavoratori, ovvero:

- azione di regresso contro il datore di lavoro se l'infortunio o la malattia professionale è ascrivibile a colpa del datore di lavoro stesso (responsabilità civile diretta o per fatto di persona del cui operato deve rispondere civilmente);
- azione di regresso nei confronti dell'infortunato quando, con sentenza penale, viene accertato che l'infortunio è avvenuto per dolo dell'infortunato (ma non per suo comportamento colposo, sia pur grave);
- azione di surroga se la responsabilità civile per l'infortunio è di un terzo estraneo al rapporto datore di lavoro-lavoratore (es.: responsabilità da circolazione stradale, trasporto di persone, crolli ecc.).

Anche il lavoratore infortunato, dopo che è stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, è legittimato ad agire per essere risarcito per danni patrimoniali e non patrimoniali.

In particolare l'azione risarcitoria del danno può essere fatta sul "danno differenziale", cioè sulla parte che eccede le indennità già erogate dall'INAIL, ma anche sui danni non patrimoniali non coperti totalmente dall'assicurazione infortuni, quali il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale.

La polizza di assicurazione RCT/RCO Rivalsa INAIL: E' di tutta evidenza l'importanza per il datore di lavoro di accertarsi che la propria polizza assicurativa copra tutti i rischi sopra evidenziati e, in particolare, quelli meno conosciuti come il danno differenziale, le franchigie non indennizzate dall'INAIL (es.: la percentuale di danno biologico inferiore al 6% o il danno derivante da lesioni che comportano una invalidità inferiore al 16% danni che l'INAIL non risarcisce, ma che il giudice può valutare secondo criteri civilistici) e il danno morale correlato ad un danno biologico permanente.

Normalmente i premi per la RCO e rivalsa Inail sono calcolati sulla base delle retribuzioni erogate al personale assicurato; a quanto risulta alcune Compagnie assicurative richiedono di specificare chiaramente il numero degli assicurati; ciò comporta la necessità di aggiornare costantemente i dati forniti alla Compagnia per evitare che, in caso di sinistro, il danno venga liquidato solo parzialmente sulla base dei soli lavoratori comunicati e non su quelli successivamente assunti.

Gli oneri che l'INAIL sopporta a fronte di un infortunio incidono negativamente per tre anni nel calcolo dell'oscillazione del tasso di premio; gli oneri sostenuti per un infortunio rilevante possono aumentare il tasso sino al 30%. In tale contesto è bene ricordare che qualora l'INAIL si rivalga su di una Assicurazione per farsi rimborsare gli oneri sostenuti, è necessario informare lo Studio affinché verifichi che il ristoro ricevuto dall'INAIL sia andato a sgravare gli oneri che l'Istituto ha considerato per il calcolo dell'oscillazione del tasso applicato.

Surroga del datore di lavoro nei confronti dei terzi che hanno cagionato il danno: Il costo per retribuzione, contributi, ratei di ferie e mensilità aggiuntive e quote di TFR che il datore di lavoro sostiene per tutti il periodo di durata dell'infortunio cagionato da un terzo, può essere chiesto in risarcimento dal datore di lavoro al terzo che ha commesso il fatto; l'ipotesi più frequente si verifica quando il lavoratore rimane coinvolto in un incidente stradale provocato da un terzo estraneo al rapporto di lavoro. Si noti che il risarcimento può essere richiesto sia qualora l'incidente origini un infortunio in itinere, sia qualora l'incidente origini una malattia. Lo Studio rimane a disposizione per il calcolo degli importi che possono essere richiesti all'assicurazione del terzo.

Va prestata attenzione alle quietanze liberatorie "tombali" che le Compagnie assicurative potrebbero farsi rilasciare dall'infortunato contestualmente al risarcimento del danno; se nella liberatoria non vengono espressamente fatti salvi i diritti di terzi (INAIL - Datore di Lavoro) questi, non potendo più rivalersi sull'assicurazione del terzo, avrebbero titolo per rivalersi direttamente sull'infortunato.

Modifiche del DVR a seguito di infortunio rilevante: Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008) obbliga il datore di lavoro ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI) al verificarsi di incidenti rilevanti. Al verificarsi di questi casi pertanto dovranno essere considerate le circostanze e le cause dell'infortunio e informati i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione ai fini dell'aggiornamento di detto documento.

Banca dati on-line di tutti gli infortuni occorsi: E' stato eliminato l'obbligo di vidimazione del registro infortuni, ma non la sua tenuta/compilazione che verrà superata nel momento in cui verrà attivata la banca dati on-line presso l'INAIL. Ricordiamo l'obbligo di effettuare la denuncia di infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato, ovvero la denuncia immediata per infortuni mortali o che possano comportare rischio di morte.

Infortunio in itinere: E' l'infortunio occorso nel tragitto casa lavoro, non viene riconosciuto come infortunio in itinere l'incidente occorso durante una deviazione non necessaria dal tragitto, né in orari non compatibili con l'attività lavorativa, né per l'utilizzo di mezzi privati quando sia possibile utilizzare quelli pubblici. Gli oneri sostenuti dall'INAIL per gli infortuni in itinere non incidono sull'oscillazione del tasso applicato dall'INAIL all'azienda; va verificato pertanto che sul prospetto

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

degli eventi di infortunio che l'INAIL invia annualmente alle aziende non siano compresi eventi riconducibili ad infortuni in itinere.